



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI

_____ (VR)

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Legge regionale 28 gennaio 1982, n. 8

D.G.R. n. ____ del __.__.____



390739e4



Direzione Infrastrutture e Trasporti
U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione
ACCORDO DI PROGRAMMA
TRA
REGIONE DEL VENETO
E
COMUNE DI _____ (VR)

per la realizzazione dell'intervento/degli interventi denominato/i:

“ _____ ”
“ _____ ”
“ _____ ”
“ _____ ”
“ _____ ”
“ _____ ”

Intervengono i signori:

- _____, nato a _____ () il __.__.____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di _____;
- _____, nato a _____ () il __.__.____, domiciliato per la carica come in appresso, il quale interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di _____ (VR), codice fiscale _____, nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

Le parti come sopra comparse, premesso quanto segue:

VISTO l'articolo 1, comma 134, primo periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, il quale prevede che “al fine di favorire gli investimenti, per il periodo 2021-2034, sono assegnati alle regioni a statuto ordinario contributi per investimenti per la progettazione e per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio, per interventi di viabilità e per la messa in sicurezza e lo sviluppo di sistemi di trasporto pubblico anche con la finalità di ridurre l'inquinamento ambientale, per la rigenerazione urbana e la riconversione energetica verso fonti rinnovabili, per le infrastrutture sociali e le bonifiche ambientali dei siti inquinati, nonché per investimenti di cui all'articolo 3, comma 18, lettera c), della Legge 24 dicembre 2003, n. 350”;



VISTO il comma 135 del richiamato articolo 1 che prevede che i contributi per gli investimenti di cui al comma 134 sono assegnati per almeno il 70%, per ciascun anno, dalle Regioni a statuto ordinario ai Comuni del proprio territorio entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento.

VISTO il comma 135-bis del medesimo articolo 1 il quale prevede che le regioni, nell'atto di assegnazione del contributo di cui al comma 134 ai Comuni del proprio territorio, individuano gli interventi oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (C.U.P.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, prevedendo che i Comuni beneficiari, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento, classifichino i medesimi interventi nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche (B.D.A.P.) di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, Legge di bilancio 2019";

VISTO il successivo comma 136 il quale prevede che il Comune beneficiario del contributo di cui al comma 135 è tenuto ad affidare i lavori per la realizzazione delle opere pubbliche entro otto mesi decorrenti dalla data di attribuzione delle risorse, da effettuarsi entro il 30 ottobre dell'anno precedente al periodo di riferimento, e che i risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione e successivamente possono essere utilizzati per ulteriori investimenti, per le medesime finalità previste dal richiamato comma 135, a condizione che gli stessi vengano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione;

VISTO il comma 136-bis del citato articolo 1 che disciplina il caso di mancato rispetto del termine di affidamento dei lavori di cui al comma 136 o di parziale utilizzo del contributo, verificato attraverso il sistema di monitoraggio delle opere pubbliche di cui alla B.D.A.P. prevedendo che il medesimo contributo è revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre di ciascun anno di riferimento del contributo stesso;

VISTI i commi 137 e 138 concernenti il monitoraggio degli investimenti ai sensi dei quali la Regione pone in essere le azioni necessarie per un costante monitoraggio degli investimenti dei soggetti beneficiari dei contributi ed effettuano un controllo a campione sulle opere pubbliche o forniture oggetto dei medesimi contributi, mentre il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai precitati commi da 134 a 137 è effettuato dai Comuni beneficiari, attraverso la B.D.A.P.;

CONSIDERATO che per gli scopi di cui alla citata Legge 30.12.2018, n. 145 alla Regione del Veneto, e per l'annualità 2024, sono stati assegnati complessivamente Euro 22.697.750,00 di cui Euro 3.715.477,70 per interventi a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda;

VISTA la Legge regionale 28.01.1982, n. 8 che prevede che la Giunta regionale sia autorizzata anche ad eseguire interventi ovvero ad erogare contributi ad enti, soggetti o società, sia private che a partecipazione pubblica, per il potenziamento e la realizzazione di approdi e pontili nel lago di Garda;



390739e4



CONSIDERATO che, in attuazione degli artt. 7 e 8 della Legge regionale n. 52 del 01.12.1989 “disciplina del demanio lacuale e della navigazione sul lago di Garda”, ed a seguito delle DD.GG.RR. n. 4221 del 28.12.2006 e n. 1780 del 01.07.2008, gli otto Comuni rivieraschi della sponda veneta del Lago di Garda hanno ricevuto dalla Regione del Veneto la delega per la gestione e la vigilanza delle zone portuali;

CONSIDERATO che le Zone portuali ripartite tra gli otto Comuni di appartenenza sono quelle riportate in tabella sottostante e che con D.G.R. n. ____ del ____.2023 è stato deliberato di ripartire i contributi concessi ai Comuni, al fine di garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per l’accessibilità nautica alle zone portuali, proporzionalmente al numero di zone portuali e con obbligo di cofinanziamento, di non meno del 30% del contributo assegnato, da parte dei Comuni assegnatari:

Id	COMUNE	Id_ZP	ZONA PORTUALE DI
1	CASTELNUOVO DEL GARDA	1	CAMPANELLO
2	PESCHIERA DEL GARDA	1	CANALE MERCANTILE
		2	CANALE DI MEZZO
		3	PESCHIERA PORTO
		4	CAPPUCCINI
		5	BERGAMINI
		6	FORNACI
3	LAZISE	1	PACENGO
		2	LAZISE VECCHIO
		3	LAZISE NUOVO
4	BARDOLINO	1	CISANO
		2	BARDOLINO CENTRO
5	GARDA	1	GARDA VECCHIO
		2	GARDA NUOVO
		3	SAN VIGILIO
6	BRENZONE SUL GARDA	1	CASTELLETTO
		2	MAGUGNANO
		3	PORTO
		4	ASSENZA
7	MALCESINE	1	CASSONE
		2	MADONNINA
		3	MALCESINE CENTRO
		4	RETELINO
		5	NAVENE
8	TORRI DEL BENACO	1	TORRI DEL BENACO CENTRO
		2	PAI
Totale zone portuali		26	

CONSIDERATO che con D.G.R. n. ____ del ____.2023 è stato deliberato che gli interventi ammissibili a contributo debbano riguardare:

- dragaggi per accessibilità nautica ai porti,
- segnaletica delle vie navigabili (a mero titolo esemplificativo: boe, gavitelli e pannelli);
- manutenzione straordinaria come gli adeguamenti ed il ripristino dei moli, delle banchine, dei piazzali, delle catenarie e delle pavimentazioni;
- impianti per la sicurezza e l’accessibilità nautica.



390739e4



CONSIDERATO che con la medesima D.G.R. n. ____/2023 è stato stabilito che gli interventi siano rivolti a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per l'accessibilità nautica nelle zone portuali, e che non siano ammessi al finanziamento interventi di potenziamento o ampliamento delle infrastrutture esistenti;

CONCORDANO

Articolo 1 (premesse)

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

Articolo 2 (Norme di riferimento Accordo di Programma)

La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata "Regione", ed il Comune di _____ (VR), che in seguito verrà chiamato "Comune", convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e della Legge regionale 29.11.2001, n. 35, art. 32, per la realizzazione di interventi a sostegno della navigazione interna sul Lago di Garda e rivolti in via prioritaria a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per l'accessibilità nautica nelle zone portuali ed appartenenti alle seguenti categorie:

- dragaggi per accessibilità nautica ai porti,
- segnaletica delle vie navigabili (a mero titolo esemplificativo: boe, gavitelli e pannelli);
- manutenzione straordinaria come gli adeguamenti ed il ripristino dei moli, delle banchine, dei piazzali, delle catenarie e delle pavimentazioni;
- impianti per la sicurezza e l'accessibilità nautica.

Viene condiviso tra le Parti che l'intervento/gli interventi in argomento, così come prescritto dalla D.G.R. n. ____ del ____ 2023 sia/siano rivolto/i a garantire il ripristino delle condizioni di sicurezza per l'accessibilità nautica nelle zone portuali, e che non siano ammessi al finanziamento interventi di potenziamento o ampliamento delle infrastrutture esistenti.

Articolo 3 (Oggetto dell'Accordo e copertura economica dell'intervento/degli interventi)

Il presente Accordo è relativo all'intervento/agli interventi di seguito riportato/i:

“ _____ ” dal costo complessivo di Euro ____., __, __;

“ _____ ” dal costo complessivo di Euro ____., __, __;

“ _____ ” dal costo complessivo di Euro ____., __, __;

“ _____ ” dal costo complessivo di Euro ____., __, __;

“ _____ ” dal costo complessivo di Euro ____., __, __;

“ _____ ” dal costo complessivo di Euro ____., __, __;

Il contributo massimo della Regione per la realizzazione dell'intervento/degli interventi è stabilito nel 70% del suo/loro costo complessivo, e la quota non coperta dal contributo regionale rimane a carico del Comune.

L'esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a completo carico del soggetto realizzatore.

Articolo 4 (Impegni tra le parti)

I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:



390739e4



- il Comune di _____ (VR) si impegna, nel rispetto delle tempistiche di cui ai successivi articoli 5 ed 8, a redigere la progettazione, all'acquisizione dei prescritti pareri (incluso quello dell'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione per la modifica al "Piano Porti"), all'approvazione della variante urbanistica qualora necessaria, all'espletamento della gara d'appalto e dei lavori, all'espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell'opera ed allo stanziamento della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, necessaria alla realizzazione dell'opera stessa;
- la Regione del Veneto si impegna a cofinanziare i lavori di cui al precedente articolo 3, con un importo complessivo di Euro __.____,___ sul costo totale, salvo la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie realizzate sulla spesa complessivamente sostenuta.

Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo art. 9.

Il cofinanziamento regionale sarà messo a disposizione del Comune successivamente all'erogazione delle risorse da parte dello Stato, e del relativo impegno contabile sul bilancio regionale.

Le opere verranno realizzate sulla base di un progetto esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune. Per l'approvazione del progetto definitivo il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, può convocare un'apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 14 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell'art. 22 della Legge regionale n. 27/2003, cui partecipano tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.

Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le Norme vigenti in materia.

Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d'opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.

La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell'intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.

Articolo 5 (Obblighi)

Il Comune identifica, entro il 15.10.2023, l'intervento oggetto di finanziamento attraverso il codice unico di progetto (C.U.P.), nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 63/2020 e ne dà pronta comunicazione alla Regione la quale dovrà, entro il 30.10.2023 procedere all'impegno delle somme a valere sull'esercizio finanziario 2024.

Il Comune, entro il 30.11.2023, classifica l'intervento nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche B.D.A.P.-M.O.P., sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 - anno 2024".

Il Comune dovrà far pervenire alla Regione ogni livello progettuale approvato in formato pdf alla Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porti e Pianificazione all'indirizzo pec:



390739e4



infrastrutturetrasporti@pec.regione.veneto.it In particolare il progetto esecutivo delle opere dovrà essere trasmesso entro il 30.04.2024, con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo regionale, a pena di decadenza del contributo assegnato.

Articolo 6 (Tempistiche attuative)

Il termine ultimo per l'affidamento dei lavori, per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3, è stabilito perentoriamente entro 8 (otto) mesi dalla data di attribuzione delle risorse, e quindi entro il 30.06.2024, pena la revoca del contributo concesso.

Il termine di conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale prevista ai sensi della Legge regionale n. 27/2003, art. 54, di cui al successivo articolo 9, lettera c), è disposto entro 36 mesi dalla medesima data e pertanto entro il 30.10.2026.

Il mancato rispetto del termine d'ultimazione, se non adeguatamente motivato, comporterà la revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.

Entro tali termini risultano vincolanti le tempistiche previste dal cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, parte integrante al presente Accordo di Programma.

Articolo 7 (Varianti ed economie)

Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa riferita alle categorie di interventi ed alle prescrizioni di cui all'articolo 2 del presente Accordo.

Rimane in capo alla Amministrazione aggiudicatrice ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni legislative in tema di varianti vigenti all'avvio dell'iter realizzativo dell'intervento.

Articolo 8 (Proroghe)

Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto dei termini indicati all'art. 6. Risulta ammissibile alla proroga il solo termine per l'ultimazione dell'intervento, con presentazione della relativa documentazione finale, il cui scostamento dovrà essere tempestivamente segnalato e debitamente motivato alla U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, antecedentemente allo scadere dello stesso, che potrà, solo per motivi gravi ed imprevedibili, con decreto dirigenziale, accordare proroghe nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9 (Modalità di erogazione del contributo)

L'erogazione del contributo di cui al comma 134 dell'articolo 1 della Legge n. 145 del 2018, che avverrà a decorrere dal 2024, sarà erogata secondo le seguenti modalità:

- a) primo acconto, pari al 40% del contributo, a titolo di anticipazione, all'avvio della procedura di affidamento dei lavori da parte dell'Amministrazione comunale, attestata dalla pubblicazione del bando degli stessi;
- b) secondo acconto, pari ad un ulteriore acconto del 40% del contributo, sulla base dello stato di avanzamento dell'investimento, a seguito dell'utilizzo di almeno 30% del contributo assegnato,



390739e4



documentato dai dati inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche B.D.A.P.-M.O.P., di cui al successivo art. 10;

- c) saldo, pari al 20% del contributo, alla presentazione della documentazione per la richiesta del saldo del contributo prevista ai sensi dell'art. 54 della Legge regionale n. 27/2003. In particolare, è richiesta la presentazione della contabilità finale dei lavori e del relativo collaudo (o certificato di regolare esecuzione) approvati con determina di approvazione comunale, oltre alla relazione generale acclarante i rapporti finanziari tra Regione del Veneto e Comune di _____, beneficiario del contributo.

Articolo 10 (Monitoraggio intervento)

L'Ente beneficiario del contributo è obbligato a istituire un sistema di monitoraggio avente i seguenti obiettivi:

- a) verificare lo stato di attuazione del presente Accordo;
- b) verificare lo stato avanzamento lavori;
- c) individuare eventuali criticità.

Tale sistema è rappresentato dalla Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (B.D.A.P.) di cui al Decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.

In particolare l'Ente dovrà fornire tempestivamente all'Unità Organizzativa Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione, al loro verificarsi:

1. la data di avvio delle procedure affidamento lavori;
2. la data di affidamento lavori;
3. la data di ultimazione lavori.

L'Amministrazione comunale è tenuta ad un costante aggiornamento dell'intervento nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche B.D.A.P.-M.O.P., con avanzamento finanziario, fisico e procedurale dello stesso. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del contributo assegnato, sia per i pagamenti in acconto che per il saldo finale.

La Regione del Veneto - U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo e sopralluogo, al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al cronoprogramma e alle relative scadenze previste ai precedenti artt. 6 ed 8.

Il Comune è tenuto a far apporre sul cartello di cantiere la seguente dicitura "Lavori cofinanziati dalla Regione del Veneto - Direzione Infrastrutture e Trasporti - U.O. Logistica, Navigazione, Ispettorati di Porto e Pianificazione con gli estremi del provvedimento di concessione del contributo.

Articolo 11 (Monitoraggio investimenti)

La Regione, al fine di assicurare il costante monitoraggio dell'opera, potrà accedere al sistema B.D.A.P.-M.O.P., anche attraverso apposita reportistica, al fine di verificare la gestione complessiva dell'intervento, la corretta alimentazione del sistema da parte del soggetto attuatore, subordinando l'eventuale erogazione del finanziamento al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati da parte dell'Amministrazione comunale.

Articolo 12 (Flusso informativo investimenti pubblici)



390739e4



L'Amministrazione comunale, al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alle attività di monitoraggio nel rispetto del principio di unicità dell'invio, nonché al fine di instaurare un costante flusso informativo, classifica l'intervento oggetto di finanziamento, individuato attraverso il codice unico di progetto (C.U.P.), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche B.D.A.P.-M.O.P., sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 - anno 2024".

Articolo 13 (Disposizioni transitorie e adeguamento obblighi)

Gli obblighi di cui al presente Accordo sono adeguati in coerenza allo spirito dell'Accordo stesso in caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 9 della Legge regionale n. 39/91 nonché alla norma in materia di realizzazione di opere pubbliche, in particolare alla Legge regionale n. 27/2003.

Articolo 14 (Controversie)

Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.

È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

Articolo 15 (Esecutività Accordo)

Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune.

Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 - Tabella all. "B" al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).

Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di _____ (VR)

Allegato:

- cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa



ALLEGATO ALL'ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO

ED IL COMUNE DI _____(VR)

PER L'ATTUAZIONE DELL'INTERVENTO/DEGLI INTERVENTI DENOMINATO/I:

“ _____ ”
 “ _____ ”
 “ _____ ”
 “ _____ ”
 “ _____ ”
 “ _____ ”

Cronoprogramma di attuazione e di erogazione del finanziamento:

Intervento “_____”	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITÀ		
	2024	2025	2026
% di attuazione			
Quota finanziamento Euro _____			

Intervento “_____”	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITÀ		
	2024	2025	2026
% di attuazione			
Quota finanziamento Euro _____			

Intervento “_____”	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITÀ		
	2024	2025	2026
% di attuazione			
Quota finanziamento Euro _____			

Intervento “_____”	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITÀ		
	2024	2025	2026
% di attuazione			
Quota finanziamento Euro _____			



Intervento “_____”	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITÀ		
	2024	2025	2026
% di attuazione			
Quota finanziamento Euro _____			

Intervento “_____”	RIPARTIZIONE NELLE ANNUALITÀ		
	2024	2025	2026
% di attuazione			
Quota finanziamento Euro _____			



390739e4

